



## CENTRO UNICO STIPENDIALE INTERFORZE

Nr. 02/2026 – Rilascio telematico della Certificazione Unica 2026.

Gentile Amministrato,

a partire dal 16 marzo 2026, è possibile visualizzare e scaricare il modello “sintetico” della Certificazione Unica 2026 (CU2026), attraverso il portale *web* ([www.noipa.mef.gov.it](http://www.noipa.mef.gov.it)) o l’app dedicata del MEF-NoiPA, previo accesso alla propria area riservata mediante SPID, CNS o CIE. A partire dalla stessa data sarà inoltre inviato all'agenzia delle Entrate il modello “ordinario” della CU2026, nel quale sono riportati in maniera più analitica i dati fiscali che saranno utilizzati per alimentare i campi della dichiarazione dei redditi precompilata. Il modello ordinario della CU2026 potrà essere reperito da ciascun amministrato nel proprio cassetto fiscale sul portale *web* dell'agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)).

Nella CU2026 sono certificati i dati fiscali e previdenziali relativi ai redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno d'imposta 2025 tramite il cedolino unico NoiPA, nonché tutte le altre somme percepite con altre modalità di pagamento (es. emolumenti erogati tramite cedolino militare, indennità connesse a fogli di viaggio pagate direttamente dalle articolazioni amministrative degli enti di appartenenza, eventuale quota imponibile dei buoni pasto, etc.) che sono state comunicate dagli Enti delle F.A. al sostituto d'imposta per l'inserimento nella CU2026.

In particolare, nella prima parte della CU sono riportati i “*dati anagrafici*” del dipendente e del sostituto d'imposta; nella seconda parte sono certificati i “*dati fiscali*” necessari per la presentazione della dichiarazione dei redditi; nella terza parte, infine, sono riportati i “*dati previdenziali e assistenziali*”, grazie ai quali il dipendente può verificare la corretta alimentazione del proprio estratto contributivo INPS (consultabile nell'area personale “MyINPS” del sito web [www.inps.it](http://www.inps.it)).

In merito alla CU2026, si evidenzia che:

- per il personale in servizio attivo la certificazione rilasciata risulta **conguagliata**; pertanto in essa, in relazione al reddito percepito (punto 1 o 2), sono riportate le ritenute Irpef pagate (punto 21), le detrazioni effettivamente riconosciute per carichi di famiglia (punto 362), per lavoro dipendente (punto 367), l'ulteriore detrazione (punto 368) o il bonus fiscale (punti 724-725) relativi alla riduzione del cuneo fiscale eventualmente riconosciuti, nonché gli importi delle addizionali Irpef (regionali e comunali) dovute sui redditi percepiti nel 2025 (punti 22, 27 e 29), che saranno prelevate sui cedolini da marzo a novembre 2026. Di seguito, sono riportati **approfondimenti** specifici relativi alle voci di conguaglio presenti nel cedolino NoiPA del mese di febbraio 2026;
- per il personale “congedato” nel 2025 o prima del 1° febbraio 2026, la CU2026 **non è stata conguagliata**, proprio perché il sostituto d'imposta è impossibilitato a trattenere gli importi dovuti in quanto non più in servizio; pertanto, non è stata determinata l'Irpef effettivamente dovuta, non sono indicate le detrazioni né sono state determinate le addizionali Irpef regionali e comunali (i campi 22, 27 e 29 sono vuoti), e il campo “ritenute” (punto 21) riporta solo l'importo delle ritenute Irpef trattenute dal sostituto d'imposta nei cedolini stipendiali del 2025.

**In capo a tali soggetti rimane l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, così come specificato nelle annotazioni della CU2026** (“*Conguaglio non effettuato. Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi*”).

In caso di inesattezze nei dati della CU2026 rilasciata da questo sostituto d'imposta, è importante inviare tempestivamente una richiesta di assistenza tramite il servizio “**Il Cusi Risponde**” accessibile dal portale intranet del CUSI (<https://cusi.difesa.it>) o, per il personale cessato, a mezzo *pec* all'indirizzo [cusi@postacert.difesa.it](mailto:cusi@postacert.difesa.it).

Roma, 16 marzo 2026

IL DIRETTORE  
Brig. Gen. Massimo CIAMPI

# APPROFONDIMENTI

## SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE VOCI DI CONGUAGLIO NEL CEDOLINO UNICO NOIPA

Nella seguente tabella, vengono descritte le voci di conguaglio riportate nel cedolino di Febbraio 2026, determinate a seguito dell'elaborazione dei dati contributivi e fiscali relativi ai redditi corrisposti nel 2025

CODICE E VOCE NEL CEDOLINO NOIPA	TIPO CONGUAGLIO	DESCRIZIONE
800/389 ADDIZIONALE L.438/92 ART. 3 TER	Conguaglio contribuito aggiuntivo 1% ex ART. 3 TER della L.438/92	Conguaglio di natura previdenziale pari alla differenza tra quanto pagato nel corso dell'anno (A) e quanto effettivamente dovuto a titolo di contributo previdenziale aggiuntivo <sup>(1)</sup> (B). Se A>B il conguaglio sarà a credito, viceversa il conguaglio sarà a debito.
800/390 CONGUAGLIO FONDO PENSIONE	Conguaglio contributivo ex L.335/95 relativo alla maggiorazione del 18% dell'imponibile Fondo pensione	Conguaglio di natura previdenziale relativo al Fondo Pensione pari all'8,80% della differenza tra la maggiorazione figurativa del 18% <sup>(2)</sup> della componente stipendiale fissa e continuativa (stipendio, RIA, assegno funzionale, benefici di cui agli artt. 117/120 del R.D. 3458/28) della retribuzione annua lorda riferita a 12 mensilità (A) e l'imponibile previdenziale delle competenze accessorie percepite (es. straordinario, CFI, CFG, buoni pasto, etc.) (B). Se A>B il conguaglio è calcolato nella misura dell'8,80% sulla quota residua della maggiorazione figurativa del 18%. Se A<B il conguaglio non è dovuto.
800/394 CONGUAGLIO FONDO CREDITO	Conguaglio contributivo ex L.335/95 relativo alla maggiorazione del 18% dell'imponibile Fondo credito	Conguaglio di natura previdenziale relativo al Fondo Credito pari allo 0,35% sulla differenza tra maggiorazione figurativa del 18% <sup>(2)</sup> della componente stipendiale fissa e continuativa (stipendio, RIA, assegno funzionale, benefici di cui agli artt. 117/120 del R.D. 3458/28) della retribuzione annua lorda riferita a 12 mensilità (A) e l'imponibile previdenziale delle competenze accessorie percepite (es. straordinario, CFI, CFG, buoni pasto, etc.) (B). Se A>B il conguaglio è calcolato nella misura dello 0,35% sulla quota residua della maggiorazione figurativa del 18%. Se A<B il conguaglio non è dovuto.
806/381 CONG. MASSIMALE CONTRIBUTIVO F.C.	Conguaglio fondo credito per superamento massimale contributivo (art. 2, co. 18, secondo periodo, L. 335/1995)	Conguaglio contributivo Fondo Credito dovuto nella misura dello 0,35% sulla differenza tra imponibile pensionistico annuo e massimale contributivo <sup>(3)</sup> che, per l'anno 2025, è fissato in euro 120.607,00.
806/384 CONG. MASSIMALE CONTRIBUTIVO PENS.	Conguaglio fondo pensione per superamento massimale contributivo (art. 2, co. 18, secondo periodo, L. 335/1995)	Conguaglio contributivo Fondo Pensione pari all'8,80% della differenza tra l'imponibile pensionistico annuo ed il massimale contributivo <sup>(3)</sup> che, per l'anno 2025, è fissato in euro 120.607,00.
800/382 CONGUAGLIO FONDO PENSIONE BUONI PASTO	Conguaglio pensionistico relativo ai buoni pasto	Conguaglio di natura previdenziale relativo alla contribuzione al Fondo pensione dovuto nella misura dell'8,80% sulla <u>quota imponibile</u> ai fini pensionistici dei buoni pasto percepiti nell'anno d'imposta <sup>(4)</sup> .
800/383 CONGUAGLIO FONDO CREDITO BUONI PASTO	Conguaglio fondo credito relativo ai buoni pasto	Conguaglio di natura previdenziale dovuto nella misura dello 0,35% sulla <u>quota imponibile</u> ai fini della contribuzione al Fondo Credito dei buoni pasto percepiti nell'anno d'imposta <sup>(4)</sup> .
806/008 RIMBORSO CONGUAGLIO FISCALE	Conguaglio Irpef a <u>credito</u>	Conguaglio di natura fiscale che scaturisce dalla differenza positiva tra le ritenute Irpef trattenute sui cedolini nell'anno precedente e l'Irpef effettivamente dovuta sui redditi percepiti nello stesso anno, calcolata secondo le aliquote fiscali e gli scaglioni di reddito in vigore ed al netto delle detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 12 (detrazioni per carichi di famiglia) e 13 (detrazioni lavoro dipendente) del TUIR. <sup>(5)</sup>
800/666 DEBITO CONGUAGLIO FISCALE	Conguaglio Irpef a <u>debito</u>	Conguaglio di natura fiscale che scaturisce dalla differenza negativa tra le ritenute Irpef trattenute nei cedolini nell'anno precedente e l'Irpef effettivamente dovuta sui redditi percepiti nello stesso anno, calcolata secondo le aliquote fiscali e gli scaglioni di reddito in vigore ed al netto delle detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 12 (detrazioni per carichi di famiglia) e 13 (detrazioni lavoro dipendente) del TUIR. <sup>(5)</sup> In tale codice è, inoltre, confluito il conguaglio a debito dell'ulteriore detrazione in materia di taglio del cuneo fiscale prevista dall'art. 1, comma 6, della L. 207/2024 (LdB2025), il cui recupero è stabilito per espressa previsione normativa, in 10 rate (da febbraio a novembre)
800/669 CONGUAGLIO ART. 1 DL 3/2020	Conguaglio relativo al credito ART. 1 DL 3/2020 trattamento integrativo (ex bonus Renzi)	Conguaglio di natura fiscale che viene applicato qualora il beneficio erogato a titolo di trattamento integrativo sia superiore o inferiore a quello spettante in relazione al rapporto di lavoro nell'anno d'imposta. Nel caso di conguaglio a debito, per espressa previsione normativa, il recupero è attuato in n. 8 rate (da febbraio a settembre).
800/671 CONGUAGLIO BONUS ART. 1, COMMA 4, L 207/2024	Conguaglio relativo al Bonus ART. 1, comma 4, L 207/2024	Conguaglio di natura fiscale che viene applicato qualora il beneficio erogato a titolo di Bonus di cui all'art. 1, comma 4, L 207/2024 sia superiore o inferiore a quello spettante in relazione al rapporto di lavoro nell'anno d'imposta. Nel caso di conguaglio a debito, per espressa previsione normativa, il recupero è attuato in n. 10 rate (da febbraio a novembre).

## CONGUAGLI CONNESSI A REDDITI ESTERI

I redditi derivanti da impiego all'estero sono soggetti ad una particolare tipologia di conguaglio che scaturisce da un meccanismo di ricalcolo delle somme percepite che si definisce "rilordizzazione" degli importi netti per quanto attiene la parte di esse imponibile ai fini previdenziali e fiscali. Tale conguaglio si rende necessario al fine di garantire che il personale impiegato in missione all'estero abbia pagato i contributi effettivamente dovuti e ricevuto gli importi netti effettivamente spettanti a seguito dell'applicazione nel corso dell'anno del procedimento della lordizzazione<sup>(6)</sup>. Le voci di conguaglio, riferite a tali dati contributivi e fiscali, che confluiscono nel Cedolino Unico NoiPA sono le seguenti:

CODICE E VOCE A CEDOLINO	TIPO DI CONGUAGLIO
800/M89 CONG. 3 TER MIX	E' il conguaglio calcolato nella misura dell'1% sulla differenza fra il proprio imponibile previdenziale complessivo annuo ed il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile fissata, per l'anno 2025, in euro 55.448,00 quando il superamento di tale fascia è dovuto all'imponibile previdenziale della missione estera rilordizzata.
800/MIX CONG. MIX DIPENDENTE	E' il conguaglio che scaturisce dalla differenza tra il netto alla mano della missione percepita nei cedolini NoiPA e il netto alla mano della missione effettivamente dovuto a seguito della rilordizzazione della missione estera.
800/M90 CONG. PENSIONISTICO MIX	E' il conguaglio applicato nella misura dell'8,80% sul maggiore o minore imponibile previdenziale scaturito dalla rilordizzazione dei redditi percepiti da missione estera.
800/M94 CONG. FONDO CREDITO MIX	E' il conguaglio applicato nella misura dello 0,35% sul maggiore o minore imponibile previdenziale scaturito dalla rilordizzazione dei redditi percepiti da missione estera.

### NOTE

<sup>(1)</sup> Il contributo previdenziale aggiuntivo, di cui all'art. 3-ter Legge 438/1992, è calcolato nella misura dell'1% sulla parte di retribuzione che eccede il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile fissata, per l'anno 2025, in euro 55.448,00.

<sup>(2)</sup> Al fine di garantire al lavoratore una pensione maggiore, l'art. 15 della L.724/1994 ha previsto che la base pensionabile sia figurativamente incrementata del 18%; quindi i contributi vengono determinati non sul 100% ma sul 118% delle voci stipendiali fisse e continuative. Per il personale militare tale calcolo viene effettuato direttamente in sede di conguaglio di fine anno.

<sup>(3)</sup> Il massimale contributivo, di cui all'art. 2, co. 18 della L. 335/1995, costituisce il limite di valore, annualmente rivalutato, oltre il quale la retribuzione non deve essere più assoggettata a contributi previdenziali e, pertanto, non concorrerà alla determinazione della pensione. Tale limite è stato introdotto al fine di non dover pagare pensioni troppo elevate, e riguarda i lavoratori privi di anzianità contributiva ante 1° gennaio 1996 ovvero coloro che abbiano optato per il regime contributivo.

<sup>(4)</sup> I buoni pasto corrisposti al personale amministrato, del valore di 7 euro sia per il personale in SPE sia per il personale volontario in servizio a tempo determinato, contribuiscono alla formazione del reddito imponibile previdenziale e fiscale, per la quota parte del loro valore che eccede la soglia di esenzione prevista dal Testo unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986). Essi sono assoggettati sia ai contributi previdenziali (quota fondo pensione 8,80%) e assistenziali (quota fondo credito 0,35%) sia alle imposte sul reddito (IRPEF), in maniera differenziata come segue:

- i buoni pasto cartacei sono esenti per un importo complessivo giornaliero di 4 euro, indipendentemente dal numero dei buoni pasti percepiti. Pertanto, in caso di percezione di un unico buono pasto cartaceo giornaliero, lo stesso è imponibile per 3 euro. In caso di percezione di n° 2 buoni pasto cartacei nella stessa giornata del valore totale di 14 euro, la quota imponibile è pari a 10 euro (=14-4);
- i buoni pasto elettronici, invece, sono esenti per un importo complessivo giornaliero di 8 euro. Pertanto in caso di percezione di un unico buono pasto elettronico giornaliero, lo stesso risulterà interamente esente. In caso di percezione di n° 2 buoni pasto elettronici nella stessa giornata del valore totale di 14 euro, la quota imponibile è pari a 6 euro (=14-8).

<sup>(5)</sup> Ai sensi dell'articolo 23 del DPR 600/1973, il sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio entro il 28 febbraio di ogni anno. In virtù del citato disposto normativo, le risultanze contabili a credito o a debito del conguaglio fiscale vengono applicate integralmente nel cedolino di febbraio. Nei casi in cui l'importo netto del cedolino di febbraio non sia sufficiente a coprire il debito del conguaglio fiscale, si darà corso al recupero del debito residuo nelle mensilità successive entro i limiti della capienza della retribuzione.

<sup>(6)</sup> Le diarie giornaliere spettanti al personale per incarichi di missione all'estero riportate nel D.M. del MEF del 13/01/2003 sono stabilite al netto delle ritenute previdenziali ed erariali. Pertanto, al fine di definire la quota imponibile da assoggettare ad imposizione fiscale e contributiva, le diarie di missione estero vengono sottoposte ad un procedimento di "lordizzazione" ovvero vengono incrementate al fine di determinare gli oneri previdenziali e fiscali da porre a carico del bilancio dello Stato e le ritenute previdenziali che rimangono comunque a carico del lavoratore.

La lordizzazione viene effettuata applicando alle diarie i cosiddetti coefficienti di lordizzazione periodicamente stabiliti dal MEF-RGS in relazione alla modifica delle aliquote fiscali e della soglia della prima fascia di retribuzione pensionabile utilizzata come parametro di riferimento per il calcolo del contributivo previdenziale aggiuntivo di cui all'art. 3-ter della L.438/92 (vedi nota 1). I coefficienti di lordizzazione applicati dall'A.D. nel corso del 2025 sono quelli individuati dal MEF-RGS con la circolare 21 del 03/9/2025.